

**DETERMINA N. 53 DEL 22/07/2021**

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO URGENTE PER RIMOZIONE POSIDONIA OCEANICA SULLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI SANTA MARINELLA – SANTA SEVERA.

Il sottoscritto Pietro Andolfi, in qualità di Presidente del C.d.A. della Santa Marinella Servizi S.r.l., giusta nomina assembleare del 16/02/2021

PREMESSO CHE

- gli arenili di Santa Marinella sono stati interessati da copiose spiaggiamenti di Posidonia oceanica;
- la gestione degli accumuli di Posidonia oceanica spiaggiata è assoggettata da specifiche prescrizioni emanate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e che tali operazioni sono demandate alle Amministrazioni comunali competenti per tratti di spiaggia liberamente fruibili e direttamente ai concessionari balneari per le porzioni loro assegnate;

ATTESO che il mancato completamento della rimozione di Posidonia spiaggiata presso il tratto di litorale antistante il Castello di Santa Severa genera inevitabili ricadute negative di immagini sul complessivo territorio stato del litorale, nonché gravi conseguenze di natura igienico sanitarie in quanto l'esposizione della stessa al sole provoca fenomeni di putrefazione;

VISTA

- l'ordinanza sindacale del 22/07/2021 dove il Comune dispone che la Santa Marinella Servizi Srl – Soc. in house- si occupi dell'esecuzione dell'intervento straordinario di rimozione della Posidonia Oceanica spiaggiata, presente lungo il sito di accumulo del litorale antistante il Castello di Santa Severa anche mediante l'impiego di mezzi meccanici, al fine di garantire la sicurezza degli operatori impiegati per l'esecuzione del servizio e la pubblica incolumità delle persone che frequentano tale sito;
- che la predetta operazione dovrà essere eseguita attraverso lo spostamento degli accumuli sul terreno adiacente l'ex Colonia Marina situata in Via Cartagine snc, per uno stoccaggio momentaneo prevedendone già da ora il riposizionamento sulla battigia del litorale di provenienza;

- che gli accumuli saranno protetti di appositi teli che serviranno ad evitare la contaminazione esterna;
- che al fine di ridurre l'impatto delle operazioni di pulizia sarà rimosso ~~solamente~~ ^{lo strato} più superficiale degli accumuli lasciando in loco i residui bagnati;
- l'urgenza con la quale deve essere svolto il servizio sopra descritto e l'utilizzo di ~~più mezzi~~ idonei ad effettuare in sicurezza e in velocità quanto descritto, oltre all'~~ausilio della ns~~ squadra degli operai e l'utilizzo delle ~~ns~~ attrezzature, si è ritenuto opportuno interpellare come avvenuto per lo scorso anno una ditta locale per coadiuvare insieme lo svolgimento di quanto richiesto;



VISTA l'offerta pervenuta della ditta interpellata, che di seguito si riporta:

- ditta Autotrasporti Bevacqua e Prosperi snc con sede in Tolfa (Rm), Via delle Orchidee, n. 38, P.Iva e Cod. Fisc. 06945211008, offerta di € 1.500,00 oltre Iva di legge;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Considerato in particolare l'art. 36 (contratti sotto soglia), c.2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, che prevede che " *le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture...per affidamenti di **importo inferiore a 40.000,00 euro**, mediante **affidamento diretto**, anche senza consultazione di due o più operatori economici*";

Considerata la Delibera dell'ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1067 – linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante " *Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici*" e le successive Linee guida dell'ANAC così come aggiornamento della medesima autorità con Delibera n. 206 del 01/03/2018;

Tenuto conto che la ditta Autotrasporti Bevacqua e Prosperi snc con sede in Tolfa (Rm), Via delle Orchidee, n. 38, P.Iva e Cod. Fisc. 06945211008 ha presentato l'offerta migliore rispetto sia per quanto riguarda la parte economica, sia per quanto riguarda il pagamento;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

Visto il Vigente Statuto Societario;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione



1. di affidare con urgenza il servizio di rimozione della Posidonia Oceanica depositata sul litorale di Santa Severa ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 alla di ditta Autotrasporti Bevacqua e Prospero snc con sede in Tolfa (Rm) in Via Delle Orchidee, n. 38, P.Iva e Cod. Fisc. 06945211008, per un importo di € 1.500,00 oltre Iva di legge;
2. di dare atto che l'identificativo di gara CIG è il seguente: ZE43290DD3;
3. di dare atto il pagamento avverrà in due tranches e che le fatture dovranno essere emesse seguendo il regime di split payment e che il pagamento avverrà entro 30/60 giorni dalla data della fattura, e che il codice destinatario alla quale inviare la fattura è il seguente: KRRH6B9;
4. di dare atto che verso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chi ne abbia interesse dinanzi al T.A.R. del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi);

Il Presidente del Cid.A.

Dott. Pietro Andolfi